

# REACH

- **Cosa è**

REACH è l'acronimo di **Registration Evaluation Authorization of Chemicals**. E' un nuovo sistema nato per raccogliere tutte le informazioni di natura fisico – chimica riguardanti le sostanze chimiche prodotte ed importate nella Unione Europea nonché i diversi utilizzi che comportino l'esposizione alle stesse degli operatori addetti.

- **Cosa chiede**

Chiede ad ogni produttore od importatore di sostanza chimica di effettuare la registrazione della/delle sostanze prodotte secondo le modalità ed i termini specificati dal regolamento.

Qualora la sostanza risultasse già registrata da altro produttore/importatore non risulta necessaria una seconda registrazione.

- **Soggetti obbligati e sostanze chimiche rientranti**

Sono tenuti ad effettuare la registrazione i produttori e/o gli importatori dell'Unione Europea che producano e/o importino, una sostanza chimica (monomero), indipendentemente dal fatto che sia classificata ed etichettata pericolosa o non pericolosa, in quantitativi uguali o superiori, ad una tonnellata calcolando il peso **medio anno** degli ultimi tre anni.

Non è considerato importazione l'acquisto effettuato da un'azienda straniera appartenente all'Unione Europea.

Sono invece da considerare importazione tutti gli acquisti fatti da Paesi extracomunitari.

- **Preparati**

I preparati sono un insieme di più sostanze. Il regolamento si riferisce a tutte le sostanze componenti il preparato.

Se una delle sostanze componenti, non è stata ancora registrata, ma complessivamente è presente in quel preparato in quantitativi uguali o superiori ad una tonnellata, scatta l'obbligo di registrare quella sostanza.

- **Sostanze escluse, esonerate, polimeri**

- Sono escluse:

- le sostanze radioattive
- i rifiuti
- le sostanze intermedie non isolate.

- Sono esonerate:

- le sostanze farmacologicamente attive destinate per i medicinali ad uso umano e veterinario;
- gli additivi alimentari destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per il consumo umano;
- le sostanze aromatizzanti destinate ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione;
- i mangimi e gli additivi destinati nell'alimentazione animale;
- le sostanze chimiche destinate nei materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
- i dispositivi medici e le sostanze chimiche destinate in questi prodotti;
- i prodotti fitosanitari e le sostanze attive destinate in questi prodotti;
- i biocidi e le sostanze attive destinate in questi prodotti.

- Polimeri:

Rientrano tra le sostanze esonerate tuttavia occorre considerare che è necessario controllare le sostanze monomeriche presenti. Le sostanze monomeriche andranno sottoposte a procedure di registrazione semplificata solamente se ricorrano contestualmente tutte e tre le seguenti condizioni:

- non sono state già oggetto di registrazione;
- siano presenti nel polimero in peso  $\geq 2\%$ ;
- in quantità di almeno 1 ton/anno di monomero.